N. R.G. 11250-1/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **11250/2026** promossa da:

con l'avv. GRANIERO ESPOSITO BIAGIO

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO, con l'avv.

RESISTENTE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Luca Minniti ha pronunciato il seguente

DECRETO

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente avente ad oggetto la richiesta "di autorizzazione a rimanere in territorio nazionale fino alla conclusione del giudizio *de quo*"

RILEVATO che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale e speciale presentata nei giorni precedenti ma formalizzata il 12.6.2026 perché ritenuta domanda reiterata priva di nuovi elementi;

CONSIDERATO che l'art. 79 par.3 del Regolamento UE 1348/24 stabilisce che l'applicazione delle norme del suddetto regolamento abbia luogo a partire dalle domande formalizzate "a decorrere dal 12.6.26" e che dunque alla domanda in esame, formalizzata nel C3 del 12.6.26, ancorché registrata nei giorni precedenti, è applicabile, difformemente da quanto proposto dalla difesa del ricorrente, la disciplina del Regolamento Ue 1348/2024;

VISTO l'articolo 11, (**Colloquio sull'ammissibilità) secondo il quale "**1. Fatti salvi l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda in conformità dell'articolo 38, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («colloquio sull'ammissibilità»). 2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all'articolo 38 non si applicherebbero al suo caso.

LETTO l'art. 55 parr. 3 e 4 , secondo i quali: "3. *L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi che:*

a) aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; o

Firmato Da: MINNITI LUCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a0cc2

b) attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità".

E *"4. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3."*

RITENUTO dunque che, dall'esperimento di un colloquio personale per l'esame preliminare, la norma UE ratione temporis applicabile prescrive che "*si può prescindere .. quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi di cui al paragrafo 3*", non essendo previste altri casi in cui si possa omettere il colloquio personale,

rilevato che il nuovo testo dell'art. 29 del Dlgs 25/2008 come modificato dal Dl 100/2026 in corso di conversione in Parlamento, laddove omettere di prevedere l'obbligo di colloquio nel corso dell'esame preliminare quando non sia depositata una memoria confligge con la previsione inderogabile di cui all'art. 55 par. 3 e 4 del Regolamento UE;

rilevato in fatto che il colloquio risulta non esser stato esperito dall'autorità accertante che avrebbe avuto l'onere di darne conto nel provvedimento e che nel provvedimento si afferma espressamente che nessuna memoria è stata depositata,

rilevato che nel provvedimento manca anche ogni menzione dell'osservanza degli obblighi di orientamento legale previsti espressamente anche nel caso di decisione sull'ammissibilità nell'art. 16 par. 2 lett- b , sub ii)

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale per l'intera durata del procedimento in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso determinato dalla illegittimità della procedura speciale seguita.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna in data 16/07/2026

Il Giudice
dott. Luca Minniti

Firmato Da: MINNITI LUCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a0cc2